

Proc. n. 15120/2015 R.G.



TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

Il giudice,

letta l'istanza depositata in data 25/01/2018 dal difensore di parte
ricorrente e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, considerata la
peculiarità e complessità della questione relativa alla c.d. "monetizzazione"
delle ferie non godute nell'ambito del pubblico impiego privatizzato;

ritenuta la necessità, al fine di salvaguardare il contraddittorio tra le
parti, di assegnare il chiesto termine anche a parte opponente;

PQM

a parziale modifica dell'ordinanza datata 29/09/2016, **assegna** alle parti
termine sino al **13/02/2018** per l'eventuale deposito di note difensive.

Rimane fermo, per il resto, il contenuto della predetta ordinanza.

Si comunichi.

Bari, 29/01/2018.

Il giudice
dr. Luca Ariola





TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

Il giudice,

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.9.2016;

ritenuto che la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto non possa essere accolta, posto che i motivi su cui si fonda l'opposizione non appaiono – almeno ad una prima disamina e fatto salvo ogni più approfondita valutazione da compiersi in sede di decisione – manifestamente fondati;

considerato difatti che, sebbene non possa attribuirsi efficacia retroattiva alla disposizione che prevede il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, conv. in legge n. 135 del 2012 (sulla cui effettiva portata v. da ultimo la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 95/2016), il rapporto di lavoro in questione è cessato per fatto riconducibile alla volontà del lavoratore (dimissioni), sicché in concreto la fruizione delle ferie maturate in epoca antecedente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge è divenuta impossibile non soltanto per un fatto oggettivo (la sospensione del rapporto derivante dall'applicazione di una misura cautelare nei confronti del dipendente), ma anche per un evento ascrivibile al lavoratore che ha reso la durata residua del rapporto insufficiente a consentire la fruizione delle ferie maturate in precedenza;

ritenuto che la causa possa essere rinviata per discussione e decisione;

P Q M

rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (n. 2619/2015 dell'11.11.2015);

fissa per discussione e decisione della causa l'udienza del 27/02/2018, ore 09:00.

Si comunichi.

Bari, 29/09/2016.

Il giudice
dr. Luca Ariola



ufficiolegale.comune.modugno

Da: Per conto di: tribunale.bari@civile.ptel.giustiziacert.it <posta-certificata@telecompost.it>
Inviato: giovedì 29 settembre 2016 15:15
A: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 15120/2015/LAV
Allegati: postacert.eml (80,6 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/09/2016 alle ore 15:15:28 (+0200) il messaggio

"COMUNICAZIONE 15120/2015/LAV" è stato inviato da "tribunale.bari@civile.ptel.giustiziacert.it"

indirizzato a:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [B76A4BC0-090E-1FC2-F415-86732A948DF6@telecompost.it](#)

Proc. n. 15120/2015 R.G.



TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

Il giudice,

letti gli atti del proc. n. 15120/2015 R.G. promosso dal Comune di Modugno contro Giuseppe Capriulo ed avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2619/2015 emesso da questo Giudice;

visto il decreto emesso dal sig. Presidente della Sezione in data 2.5.2016;

dispone

la comparizione dinanzi a sé delle parti per l'udienza del giorno 27/09/2016,
ore 09:00.

Si comunichi.

Bari, 10/05/2016.

Il giudice

dr. Luca Ariola

